



**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CREMONA E LA FISIOKINESITERAPIA SANITAS DI PROVENZI GIANFRANCO & C. S.A.S. PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE.**

Tra

**AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL) di Cremona** con sede legale a Cremona in via S. Sebastiano n. 14 codice fiscale 01150400198, nella persona del direttore generale, legale rappresentante pro-tempore dott. Gilberto Compagnoni, domiciliato per la carica presso la sede dell'ASL

e

l'ente gestore **FISIOKINESITERAPIA SANITAS DI PROVENZI GIANFRANCO & C. S.A.S** con sede in Soncino (Cr) in via Brolo n.10, codice fiscale 00682020193, nella persona del Legale Rappresentante sig. Gianfranco Provenzi.

PREMESSO che

- Con DGR n. VI/46102 dell'08.11.1999, e da ultimo modificata con deliberazione ASL n. 476 del 27.09.2011 la struttura sanitaria Fisiokinesiterapia Sanitas, ubicata a Soncino, è stata accreditata per l'assetto organizzativo allegato al presente atto.
- La struttura risulta iscritta al Registro delle Strutture Accreditate, istituito presso al Direzione Generale Salute della Regione Lombardia al n. 27.

**Art. 1 - Assetto Organizzativo**

Ai sensi del DPR 14.01.1997 la Struttura eroga prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, secondo l'assetto organizzativo accreditato (all. n. 1) e per il quale la Struttura è iscritta nel Registro delle Strutture Accreditate.

La struttura si impegna a comunicare, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente contratto.

## **Art. 2 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

La struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, la Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto con il personale del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo di cui all'elenco nominativo che, controfirmato dal legale rappresentante della struttura, viene allegato al presente contratto quale parte integrante (all. n. 2). La struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ASL ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, al termine di ogni quadrimestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica determinati sulla base del reale utilizzo dei posti letto per disciplina verificatosi nel quadrimestre precedente. Tale certificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte della ASL.

L'ASL si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte della Struttura dei requisiti autorizzativi e di accreditamento.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari della ASL presso la Struttura; al termine delle operazioni, viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di controllo.

L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del presente contratto, con contestuale comunicazione alla Giunta Regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

## **Art. 3 - Sistema tariffario**

### **Attività ambulatoriali e di diagnostica strumentale**

Le prestazioni ambulatoriali vengono remunerate secondo il nomenclatore tariffario vigente in Regione Lombardia.



Dette tariffe potranno subire un abbattimento percentuale, nel caso in cui la produzione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale dovesse superare le soglie finanziarie massime previste annualmente dalla Giunta Regionale.

#### **Art. 4 - Budget**

Annualmente l'ASL ed il soggetto gestore negoziano e formalizzano il budget sui volumi di prestazioni da erogare nel corso dell'esercizio, sulla base delle regole di gestione del servizio socio sanitario regionale definite ogni anno dalla Regione.

#### **Art. 5 - Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni**

La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria.

La Struttura codifica le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altra documentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica fornite dal competente Servizio della Direzione Generale Salute.

Nell'ambito delle verifiche delle prestazioni erogate e del mantenimento dei requisiti di accreditamento si applicheranno le norme di cui alla DGR 8501/2008 e alla DGR 9014/2009.

#### **Art. 6 - Pagamenti**

L'ASL si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese alla struttura nei tempi previsti dai provvedimenti regionali a far data dalla presentazione di regolare fattura e/o nota di addebito attestante le attività svolte nel trimestre di riferimento, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione Generale Salute, anche con verifica da parte dell'ASL. Sulla fattura trimestrale dovrà essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni". La struttura emette fattura trimestrale relativa al riconoscimento economico delle giornate di degenza rendicontate dalla struttura.

In ogni caso i corrispettivi annuali non potranno superare il limite massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale stabilito dalla Regione in attuazione della programmazione sanitaria.



È fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali ai sensi dell'art.2 o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sanitaria.

L'avvenuto saldo trimestrale non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 4 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte.

#### **Art. 7 - Modifica degli acconti**

Le parti concordano, che l'acconto mensile non può essere inferiore al 75% né superiore al 90% del fatturato finanziariamente riconosciuto nel corrispondente periodo dell'anno precedente, ovvero dell'ultimo trimestre validata dalla Direzione Generale Salute, salvo quanto definito dalle regole di sistema del servizio socio sanitario emanate annualmente dalla Regione.

#### **Art. 8 - Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

A tal fine si rende necessario lo sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le diverse variabili della qualità stessa.

In particolare, la struttura si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive che verranno definite dalla Giunta Regionale in attuazione all'art. 18 della LR 33/2009, nonché le iniziative sotto indicate.

##### **1. Certificazione ISO 9000**

La struttura assume tra i propri obiettivi la certificazione dei processi di produzione.

I termini e le modalità attraverso cui la struttura dovrà adeguare la propria organizzazione aziendale alla normativa ISO 9000, così come stabilito all'art. 18 c. 5 della LR 33/2009, come declinati da provvedimenti regionali.



## **2. Tempi di attesa per prestazioni ambulatoriali**

La struttura si impegna a ridurre i tempi di attesa per l'effettuazione delle prestazioni ambulatoriali, in base a quanto stabilito dalla DGR 38571 del 25/09/1998, dalla deliberazione IX/1775 del 24/05/2011 e dal piano attuativo per il governo dei tempi d'attesa elaborato annualmente dall'ASL, rispettando i tempi stabiliti nella tabella allegata in relazione alla tempistica operativa dichiarata.

Tutti i tempi di attesa devono essere oggetto di ampia diffusione, predisponendo un adeguato piano di comunicazione rivolto all'interno agli operatori della struttura e all'esterno agli utenti.

La struttura si impegna, su richiesta del paziente, qualora non fosse rispettato il tempo di attesa dichiarato come obiettivo relativo alla prestazione, ad erogare la stessa in regime libero professionale entro il medesimo tempo, facendosi carico dell'intera tariffa, detratto l'eventuale ticket che risulta a carico del paziente.

Nel contempo l'ASL avvia azioni di integrazione con i medici di medicina generale orientate a rendere sempre più appropriato il ricorso alle prestazioni.

### **Art. 9 - Debito informativo**

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ASL e della Regione Lombardia, Direzione Generale Salute, ai sensi dell'art. 9 della LR 33/2009, e secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

### **Art. 10 - Sanzioni**

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ASL le proprie controdeduzioni.

### **Art. 11 - Durata**

Il presente contratto ha validità triennale a decorrere dal 12.04.2015. Il contratto viene redatto in triplice copia, una per ciascun contraente ed una consegnata alla Direzione Generale Salute.



Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionale e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ASL ed alla Direzione Generale Salute.

#### **Art. 12 - Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Cremona.

#### **Art.13 - Codice Etico Comportamentale**

La struttura conferma di aver preso visione del Codice Etico Comportamentale adottato dall'Azienda Sanitaria Locale di Cremona, di approvarlo, e assume l'impegno di osservarne i contenuti, consapevole che in caso di violazione si procederà alla risoluzione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto

Cremona, 11.04.2015

*ASL di CREMONA*  
*IL DIRETTORE GENERALE*

*dott. Gilberto Compagnoni*

*FISIOKINESITERAPIA SANTAS DI PROVENZI*  
*GIANFRANCO & C. S.A.S.*

*IL LEGALE RAPPRESENTANTE*

*sig. Gianfranco Provenzi*

## ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE

VALCAMONICO DOTT.SA CLAUDIA	DIRETTORE SANITARIO SPECIALISTA IN FISIATRIA
GRANDI DOTT. GIUSEPPE	SPECIALISTA IN FISIATRIA
PROVENZI GIAN FRANCO	LEGALE RAPPRESENTANTE- SOCIO TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE INFERMIERE PROFESSIONALE TECNICO IN ANESTESIA
PROVENZI RENATO	MASSAGGIATORE-SOCIO
PAIOLI MELANIA	AMMINISTRATIVA-SOCIO
MONTEVERDI DARIA	TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE
ONORIO MARCO	MASSOTERAPISTA
BONETTI SILVIA	IMPIEGATA RECEPTION
IDILLI JESSICA	IMPIEGATA RECEPTION
PICCIONI LUISELLA	INFERMIERA PROFESSIONALE
TADDEI CECILIA	INFERMIERA PROFESSIONALE
BIZZI GIULIA ESTER	ADDETTA PULIZIE

SONCINO, 03/04/2015

  
Il Legale Rappresentante  
Provenzi Gian Franco

**Regione Lombardia**  
**Assetto organizzativo funzionale**  
**FISIOKINESITERAPIA SANITAS di Provenzi G.Franco & c. S.a.S.**  
**Struttura ambulatoriale - FISIOKINESITERAPIA SANITAS di Provenzi G.Franco & C. S.a.S.**

**Dati relativi all'Ente**

Codice Ente 00682020193  
Ente FISIOKINESITERAPIA SANITAS di Provenzi G.Franco & c. S.a.S.  
Indirizzo Via Brolo, 10 - 26029 - SONCINO(CR)  
Telefono 0374/85133  
Fax 0374/838042  
e-Mail

**Dati relativi alla Struttura**

Codice Struttura 000801  
Tipo Struttura Struttura ambulatoriale  
Tipo R.C.  
Nome Struttura FISIOKINESITERAPIA SANITAS DI PROVENZI G.FRANCO & C. S.A.S.  
Indirizzo Via Brolo 10 - 26029 - SONCINO(CR)  
Telefono 0374/85133  
Fax 0374/838042  
e-Mail  
ASL Cremona  
Autorizzata Si                      Accreditata Si                      Privata Si  
Inserita il 11/12/1998





**Regione Lombardia**  
**Assetto organizzativo funzionale**  
**FISIOKINESITERAPIA SANITAS di Provenzi G.Franco & c. S.a.S.**  
**Struttura ambulatoriale - FISIOKINESITERAPIA SANITAS di Provenzi G.Franco & C. S.a.S.**

U. O.: A\_18 - Poliambulatorio - 1 - Attività ambulatoriale

Macroattività	Posti		
	Letto	T/Culle	aut accr cont
			Sì Sì Sì
Ambulatorio principale (specialità status omogeneo più elevato) - 1 - Fisioterapia			
<b>Specialità</b>	<b>Aut</b>	<b>Acc</b>	<b>Cont</b>
Cardiologia	Si	Si	No
Chirurgia vascolare - Angiologia	Si	Si	No
Dermosifilopatia	Si	Si	No
Gastroenterologia - Chirurgia ed endoscopia digestiva	Si	Si	No
Neurologia	Si	Si	No
Oculistica	Si	Si	No
Odontostomatologia - Chirurgia maxillo facciale	Si	Si	No
Ortopedia e traumatologia	Si	Si	No
Otorinolaringoiatria	Si	Si	No
Urologia	Si	Si	No
Medicina fisica e riabilitazione	Si	Si	Si

**Totale Posti Letto**